

CIRCOLARE N. 43 / 2020

IMPORTAZIONI IN ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE E DALL'IVA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2020/1573 DEL 28 OTTOBRE 2020 RECANTE MODIFICA DELLA DECISIONE (UE) 2020/491 RELATIVA ALL'ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI ALL'IMPORTAZIONE E DALL'IVA CONCESSE ALL'IMPORTAZIONE DELLE MERCİ NECESSARIE A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA DI COVID-19 NEL CORSO DEL 2020

1. Premessa

Come noto, il 3 aprile u.s., in applicazione del vigente ordinamento unionale, che permette di supportare situazioni di emergenza come la perdurante crisi epidemiologica in corso, la Commissione europea ha adottato la Decisione n.491/2020, successivamente modificata in data 23 luglio con la Decisione n.1101/2020, chiarendo l'ambito e le condizioni di applicazione dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA applicabili alle importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate nel periodo fra il 30 gennaio ed il 31 ottobre 2020.

In merito, con Determinazione prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile u.s. facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l'ADM ha definito, con riguardo alle fattispecie di importazioni ammesse al suddetto beneficio, gli adempimenti e le formalità da espletare a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo, anche mediante apposita applicazione informatizzata il cui funzionamento è stato puntualmente descritto con la Circolare n. 19/2020 del 9 luglio scorso.

2. Decisione UE 1573/2020

A seguito della prevista procedura di consultazione degli Stati Membri, conclusasi lo scorso 14 ottobre, in considerazione dell'evoluzione e del perdurare della situazione pandemica in atto, la Commissione Europea ha prorogato ulteriormente, rispetto a quanto già previsto con la Decisione n.1101/2020, la validità dell'esenzione descritta in premessa, introdotta con la Decisione UE n.491/2020.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 359 del 29 ottobre, è stata pubblicata la Decisione UE n. 1573/2020 che, nel confermare l'ambito di applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 1 della Decisione summenzionata, ha inteso estenderne l'efficacia temporale, **ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione da effettuarsi fino al 30 aprile 2021.**

Per quanto riguarda il Regno Unito la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione del previsto recesso dall'Unione Europea.

Appare opportuno sottolineare che nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all'art. 1 della Decisione UE n.491/2020, restando dunque immutate sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del benefici sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all'agevolazione in parola e le modalità operative per fruire dell'esenzione.

A tal proposito si fa rimando a quanto già ribadito in occasione della precedente proroga, di cui alla Decisione n.1101/2020 del 23 luglio scorso, della quale si è data notizia nell'informativa prot. 262364/RU del 28 luglio e nella sopra citata Circolare 19/2020 a cui si fa rinvio per le modalità di accesso al beneficio.

Con riguardo alle rendicontazioni obbligatorie da fornire da parte degli Stati membri ai sensi dell'art. 2 della Decisione UE, anch'esse immutate nel contenuto, viene spostata la data di scadenza al 31 agosto 2021.

Si ribadisce che eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all'eventuale recupero dei diritti dovuti.

3. Disposizioni finali

Gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione della Decisione UE n.1573/2020, da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 - salvo eventuali ulteriori proroghe espresse - nel periodo 30/01/2020 - 30/04/2021, dovranno attenersi scrupolosamente alle condizioni previste e seguire altresì le modalità operative già diramate in proposito.

Marcello Minenna